



Atto TOB0SZ

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione Elettrodotti

N. Reg. Decr. 88/2016 Data 3/03/2016

N. Protocollo 19417/2016 1

Oggetto: Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Treviso.

Autorizzazione paesaggistica e alla costruzione ed
esercizio di un tratto di linea elettrica a 20 kV
e relativa cabina in comune di Roncade.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda n. PLA-TV720 in data 04.03.2015 con la
quale Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture
e Reti - Zona di Treviso ha chiesto l'autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio del seguente tratto di linea
elettrica:

1) MT interrata a 20 kV per derivazione nuova cabina
Enel/Nuovo Complesso Carlo C. in comune di Roncade;

PREMESSO:

- che a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo
del Comune interessato, nessuna opposizione od osservazione
è stata presentata da parte di Enti mentre sono pervenute



n. 3 osservazioni di privati;

- che con nota in data 20.04.2015 le osservazioni sono state inviate ad Enel per le opportune controdeduzioni;

- vista la nota in data 17.09.2015 con la quale Enel Distribuzione comunica di aver raggiunto un accordo con le parti interessate ed invia nuovi elaborati relativi al tracciato concordato tra le parti e richiede agli Enti competenti il parere in merito alle modifiche;

- vista la nota in data 19.11.2015 con la quale questa Amministrazione ha comunicato agli interessati l'esito delle loro opposizioni;

- che non tutti i nulla-osta di cui all'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e all'articolo 8 della L.R. 06.09.1991, n. 24 sono pervenuti nei termini di legge, mancando infatti il seguente nulla-osta:

a) Agenzia del Demanio, Filiale di Venezia, Sezione di Treviso;

- che l'articolo 3 della L.R. 24/1991 consente ugualmente di procedere nell'iter istruttorio della domanda indipendentemente dall'acquisizione dei nulla-osta stessi, qualora questi siano stati richiesti nei termini e con le modalità di legge;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con dichiarazione in data 30.10.2015, si è obbligata ad accettare le condizioni imposte nei nulla osta e consensi rilasciati dagli Enti



interessati ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 1775/1933 e dell'articolo 8 della L.R. 24/91;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con nota in data 30.10.2015, ha inviato la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ai sensi della D.G.R.V. n. 2299 del 9.12.2014;

CONSIDERATO:

- che la domanda è regolarmente documentata ed è corredata del piano tecnico delle opere relative;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con nota in data 01.03.2016, ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 bis, del D.Lgs n. 259/2003 e ss.mm.ii, la conformità a quanto previsto dall'articolo 95 dello stesso D.Lgs n. 259/2003 in materia di interferenze;

- che il tratto di linea elettrica in comune di Roncade ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti, istituita presso il Settore Ecologia e Ambiente, nella seduta in data 27.11.2015, preso atto del parere favorevole espresso dal tecnico incaricato di analizzare la valutazione di incidenza effettuata ai sensi della DGRV 3173 del 10.10.2006, considerato che l'istanza di autorizzazione risulta regolarmente documentata e che il progetto non dà luogo ad osservazioni in linea tecnica, con



voto n. 02 ha espresso parere FAVOREVOLE
all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del tratto
di linea elettrica a 20 kV e relativa cabina in comune di
Roncade, subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente
istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti
interessati e delle disposizioni vigenti in materia di
impianti elettrici;
VISTO che con nota prot. 117867 in data 16.12.2015 è stato
richiesto il parere di cui all'art.146 del D.Lgs. n.
42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici;
PRESO ATTO che alla data odierna non risulta pervenuto il
suddetto parere e che sono trascorsi i termini di cui
all'articolo 146, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 42/2004;
VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici";
VISTA la L. 06.12.1962, n. 1643 e successive norme delegate
di attuazione;
VISTO il D.P.R. 18.03.1965, n. 342;
VISTI la L. n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977;
VISTA la L. 28.06.1986, n. 339, recante le "Nuove norme per
la disciplina per la costruzione e l'esercizio delle linee
aeree esterne", ed il D.M. in data 21.03.1988 che approva
il relativo regolamento di esecuzione;



VISTA la L. 22.02.2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

VISTO il D.P.C.M. 08.07.2003 ed il D.M. 28.05.2008;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;

VISTO il D.P.C.M. 12.12.2005;

VISTA la L.R. 06.09.1991, n. 24;

VISTA la L.R. 30.06.1993, n. 27;

VISTA la L.R. 31.10.1994, n. 63;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11, articolo 89, comma 7;

VISTA la Circolare Regionale n. 15 in data 31.07.2001, paragrafo 10;

VISTA la L.R. 13.09.2001, n. 27, articolo 31;

VISTO il D.Lgs 01.08.2003, n. 259 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27;

RICHIAMATA la normativa in materia di terre e rocce da scavo di cui al D.Lgs.n. 152/2006, parte IV;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed il Regolamento di Organizzazione della Provincia;

ATTESTATA la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione



Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso è autorizzata a costruire ed esercire il tratto di linea elettrica a 20 kV e relativa cabina in comune di Roncade come indicato in premessa e secondo i piani progettuali di cui alla domanda n. PLA-TV720 in data 04.03.2015, così come integrata con nota in data 17.09.2015, subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici.

ART. 2 - Le opere e gli impianti relativi al tratto di linea elettrica in comune di Roncade sono autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del DPCM 12.12.2005 per quanto concerne la compatibilità paesaggistica, in quanto l'intervento risulta compatibile con il contesto paesaggistico nel quale si inserisce e coerente con gli obiettivi di tutela dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 e della deliberazione della giunta Regionale 22 giugno 1999, n. 2077 che ha istituito l'area di tutela ai sensi dell'art. 2 della legge 29.06.1939, n. 1497.

ART. 3 - La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nei progetti allegati all'istanza sopraindicata ed in conformità a quanto previsto dalla L. 28.06.1986, n. 339 e dal D.M. 21.03.1988 e dovrà essere collaudata secondo le procedure di cui alla L.R. n. 24/1991.



ART. 4 - L'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di altri enti e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e dell'articolo 8 della L.R. 6.09.1991, n. 24. In conseguenza, il richiedente viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione o dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 5 - Si richiama al rispetto della normativa in materia di terre e rocce da scavo citata in premessa.

ART. 6 - Il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche durante l'esercizio delle linee elettriche, tutte quelle opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

ART. 7 - ENEL Distribuzione è esonerata dal prestare deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente autorizzazione.



ART. 8 - Tutte le spese inerenti il presente decreto sono a carico di ENEL Distribuzione.

ART. 9 - Il presente decreto va affisso all'albo di questa Amministrazione ed a quello del Comune interessato.

dr. Simone Busoni